

La formula usata dal legislatore secondo cui in caso di recesso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali (art. 109 del D.P.R. n. 554/1999) non preclude la riconoscibilità in capo all'aggiudicatario precedente del diritto ad indennizzi ad altro titolo (ulteriori rispetto al mero rimborso delle spese contrattuali), ma svolge soltanto una funzione regolatrice dell'assetto di interessi patrimoniali coinvolti nell'esercizio del diritto di recesso dal contratto o di scioglimento dall'obbligo di stipularlo.